

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO

“AT-02 Via MILAZZO ”

IN MONZA

BOZZA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila_____, addì_____, del mese di _____, avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor _____ notaio in _____,

si sono costituiti:

- il sig. MONTRASIO FRUTTUOSO, nato a Monza il 13/12/1951, che dichiara di intervenire in nome e nell'interesse della DOMUS MANARA SRL, con sede in Monza, via Passerini 2 (C.F. 12059820964), nella sua veste di Amministratore della stessa, presso la quale è domiciliato e qui di seguito chiamato Attuatore;

quest'ultimo titolare della proprietà esclusiva o in rappresentanza della proprietà in forza di procura, come in atti:

- Compravendita rep./racc. 97732/22334 in data 15/12/2021 notaio Mario Erba di Monza (per l'area A1), reg. MB il 20/12/2021 n. 44447-1T, Trasc. MI2 il 20/12/2021 n. 181403/123755;
- Procura conferita dalla proprietaria società Immobiliare Santina snc rep./racc. 97611/22259 in data 28/10/2021 notaio Mario Erba di Monza (per l'area A2), reg. MB il 04/11/2021 n. 37975-1T; in attesa di perfezionare la compravendita di cui al Preliminare rep./racc. 97610/22258 in data 28/10/2021 notaio Mario Erba di Monza, reg. MB il 04/11/2021 n. 37974-1T;

delle aree già edificate e situate nel Comune censuario e amministrativo di Monza (provincia di Monza e Brianza), così distinte:

A1) area individuata al N.C.E.U. al mappale 80 sub. 703 e 704, mappale 83 sub. 704 e mappale 203 del foglio 26, come risulta dall'estratto catastale che si allega sotto la lettera "M"

A2) area individuata al N.C.E.U. al mappale 83 sub. 701 del foglio 26, come risulta dall'estratto catastale che si allega sotto la lettera "M";

- da una parte -

- il sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di responsabile del Settore “Governio del Territorio, Suap, Sue, Patrimonio” e legale rappresentante del Comune di Monza con sede in Monza piazza Trento e Trieste, codice fiscale 02030880153 autorizzato al compimento del presente atto in forza dei poteri ad esso conferiti dal combinato disposto dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 51 dello Statuto vigente del Comune di Monza in virtù di decreto del Sindaco in data _____, prot. n. _____, di seguito chiamato Comune.

- dall'altra parte -

insieme di seguito indicate come le Parti.

I predetti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, rinunciando ai testimoni con il mio consenso, dichiarano di voler stipulare il presente atto con il quale:

PREMESSO

- a) che il sopraindicato intervenuto Attuatore dichiara di avere la piena disponibilità delle aree e degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla Convenzione;
- b) che lo stesso intende utilizzare a scopo edificatorio sull'area e sugli immobili distinti sotto la **Lettera A1**, meglio identificati nell'allegata tav. 01-Inquadramento Territoriale in colore giallo chiaro;
- c) che lo stesso intende utilizzare a scopo edificatorio sull'area e sugli immobili distinti sotto la **Lettera A2**, meglio identificati nell'allegata tav. 01-Inquadramento Territoriale in colore azzurro chiaro;
- d) che l'area complessiva di cui alle **Lettere A1 ed A2** ha una superficie totale di mq 10.109 e nel vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) - approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 20 dicembre 2021 - è individuata :
 - come « Ambito di Trasformazione AT-02 » per una superficie di mq 10.109;
 - che la stessa, con Deliberazione C.C. n.4 del 21/01/2021, è stata individuata come ambito di rigenerazione urbana/Territoriale di cui all'art 8bis della Lr. 12/05;il tutto come risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune in data _____, che si allega sotto la lettera "_____".
- e) Che sull'area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del Piano Attuativo o che la subordinano ad autorizzazioni di altre autorità, fatta eccezione per quanto di seguito riportato: *vincolo di infrastruttura idrografica artificiale della pianura: Canale Villonesi* e che la realizzazione del Piano Attuativo è subordinata al rispetto di quanto definito all'art. 21.5 del Piano Territoriale Regione Lombardia in merito all'osservanza della fascia di rispetto di metri 10 imposta dal Regolamento di Polizia idraulica (Tav.7b_rev02-2021-Vincoli, norma RIF. 08-080 COMUNE DI MONZA GIUGNO 2008 UFFICIO PIANI URBANISTICI AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE).
- f) Che l'intera area risulta attualmente edificata per una SL pari a circa mq 9.190 e interamente individuata come industriale dismesso nel PGT vigente.
- g) Che per l'utilizzazione a scopo edificatorio dell'area di cui alla **Lettera A1 e A2**, è stato presentato dall'Attuatore un progetto di Piano Attuativo (protocollo comunale n. _97000___ del _23/05/2022___, Registro pratiche Piani Attuativi al n. _____);che il progetto di Piano Attuativo presentato è *conforme* sia alle previsioni del vigente P.G.T sia a quanto

definito dalle normative regionali in merito agli interventi di rigenerazione urbana e territoriale e, più precisamente, prevede una **SL totale di mq 7.885,02**, inferiore alla S.L. esistente, calcolata al netto dei negozi di vicinato (non rilevanti ai fini del calcolo della SL ex art. 11.8.b NdA-PdR del PGT) sommando alla S.L. consentita dalla scheda di AT_02 contenuta nel Documento di Piano, data dall'applicazione dell'indice IT=0,65, gli incentivi urbanistici ammessi dall'art. 11.5 della L.R. 12/05 - nell'ambito di applicazione dell'art. 8 bis della citata legge, e pari al 20% della S.L. consentita ai sensi dell'art. 6 delle Norme di Attuazione del Documento di Piano del P.G.T. vigente. Il valore di SL totale risultante e sopra indicato costituisce il limite massimo dell'intervento secondo la presente Convenzione; ne consegue che a fronte di una edificabilità pari a mq. 7.885,02 di S.L. il P.A. comporta la rinuncia alla riedificazione della restante S.L. esistente. L'intervento edilizio previsto consiste nella ristrutturazione urbanistica ai sensi del DPR 380/2001 art. 3.1.e).

h) Funzionalmente all'applicazione delle detrazioni ammesse per legge sul contributo di costruzione come illustrate all'art.6 della presente convenzione, si specifica il seguente dettaglio:

- SL da PGT/AT_02: ST mq 10.109,00 x IT 0,65 = mq 6.570,85
- di cui mq 125,00 che l'Attuatore riserva nelle previsioni di recupero edilizio a destinazione commerciale/terziaria: pertanto la SL residenziale da PGT è pari a mq (6.570,85-125,00) = mq 6.445,85
- l'incremento edificatorio applicato ex art.11.5 LR 12/05 è pari al 20%:
 - residenziale mq 6.445,85 x 20% = mq 1.289,17
 - comm./terz. mq 125,00 x 20% = mq 25,00

i) Che il progetto di Piano Attuativo presentato comporta la cessione e/o l'asservimento ad uso pubblico di aree per servizi pari a mq 4.301,25 come esplicitato nella allegata tavola 06-Destinazione dei Suoli

i) che il progetto di Piano Attuativo ha conseguito il *parere favorevole* della Commissione per il Paesaggio in data 02/05/2023 comunicato in data 04/05/2023 prot.82367/2023;_

VISTE E RICHIAMATE

- la DGC n. ___ in data _____, esecutiva, con la quale è stato adottato il P.A.;
- la DGC n. ___ in data _____, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.A.;
- il vigente PGT di Monza approvato con DCC n.8 del 06/02/2017, e succ. var.;
- la L.R. n.12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i.;
- l'art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001 TUE;
- la DGR Lombardia n. XI/3508 del 5 agosto 2020 - Approvazione dei criteri per l'accesso all'incremento dell'indice di edificabilità massimo del PGT (art. 11, comma 5 della LR 12/05) - Attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale (L.R. 18/19);
- la DGR Lombardia n. XI/3509 del 5 agosto 2020 - Approvazione dei criteri per

l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione (articolo 43, comma 2 quinquies della L.R. 12/05) - Attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale (L.R. 18/19);

- ogni ulteriore normativa vigente e attinente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE E DURATA

1. L'Attuatore si impegna ad assumere per sé e suoi aventi causa gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per esso vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.

2. L'efficacia della presente convenzione è stabilita in dieci anni dalla data della sua stipula in forma pubblica

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Tutte le premesse e gli allegati fanno parte integrante della Convenzione.

2. L'Attuatore è obbligato in solido per sé e per suoi aventi causa a qualsiasi titolo sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo; si deve, pertanto, intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della Convenzione, gli obblighi assunti dall'Attuatore con la presente Convenzione si trasferiscono agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.

3. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dall'Attuatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte, se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie, in sostituzione o ad integrazione.

4. Gli allegati al presente Convenzione e costituenti il Piano Attuativo sono:

Allegato 1 - Titoli di proprietà e deleghe

Allegato 2 - Visura Camerale Domus Manara

Allegato 3 - Documenti identità.pdf

Allegato 4 - RILIEVO FOTOGRAFICO INTERNO ALL'AREA

Allegato 5 - RENDER

Elaborato A - Relazione fattibilità

Elaborato B - Estratto catastale

Elaborato C - Computo Metrico Estimativo delle opere pubbliche

Elaborato D - Relazione sul sistema della viabilità e della mobilità

Elaborato E - Valutazione previsione clima acustico

Elaborato F - Invarianza idrogeologica e idraulica

Elaborato G - Attestazione ARPA di salubrità dei suoli

Elaborato H - Dichiarazione superficie del lotto

Elaborato I - Relazione geologica-geotecnica - sismica
 Elaborato L - Parere Esame impatto paesistico
 Elaborato M - Cronoprogramma opere pubbliche
 Elaborato N - Q.E. - Quadro Economico dell'opera
 Elaborato O - Relazione S.L. esistenti
 TAV 01 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
 TAV 02 - INQUADRAMENTO URBANISTICO
 TAV 02A - INQUADRAMENTO - DOCUMENTO DI PIANO
 TAV 03 - INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO
 TAV 03A - RILIEVO FOTOGRAFICO DELL'INTORNO
 TAV 04 - INQUADRAMENTO CATASTALE E RILIEVO
 TAV 05 - PLANIVOLUMETRICO
 TAV 06 - DESTINAZIONE DEI SUOLI
 TAV 07 - PIANO INTERRATO E VERIFICHE DI PARCHEGGIO PRIVATO
 TAV 08 - RETI URBANIZZAZIONE STATO DI FATTO
 TAV 09 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
 TAV 10 - DETTAGLI
 TAV 11 - DETTAGLI
 TAV 12 - RETI URBANIZZAZIONE STATO DI PROGETTO - URBANIZZAZIONI FOGNATURA
 TAV 13 - IMPIANTI IDRICI
 TAV 14 - IMPIANTI ELETTRICI

Le tavole allegate al Piano Attuativo, sono da considerarsi come contenenti indicazioni di natura prevalente rispetto agli altri allegati.

ART. 3 - OGGETTO DEL PIANO ATTUATIVO, TITOLI ABILITATIVI E TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1. L'attuatore si impegna nei confronti del Comune di Monza a dare corso all'operazione di rigenerazione urbana dell'ambito AT-02 meglio specificato in premessa, realizzando una S.L. complessiva al netto dei negozi di vicinato (non rilevanti ai fini del calcolo della SL ex art. 11.8.b NdA-PdR del PGT) pari a mq. 7.885,02 secondo la destinazione sotto indicata:
 - 1.1 Intervento di **ristrutturazione urbanistica** in ambito di rigenerazione urbana, consistente nella demolizione degli esistenti fabbricati e nella realizzazione di una S.L edificabile totale pari a 7.885,02 mq, per la determinazione dei quali vedi cap 4.a - ATTUAZIONE DELL'AT_02 CON APPLICAZIONE DELL'ART. 11 COMMA 5 LR 12/05 della relazione tecnica ed economica di fattibilità, al netto dei negozi di vicinato (non rilevanti ai fini del calcolo della SL ex art. 11.8.b NdA-PdR del PGT), di cui mq 7.735,02 ad uso residenziale (con possibilità di funzioni compatibili) e mq 150,00 ad uso terziario e/o commerciale (con l'esclusione delle medie e grandi strutture di vendita);il tutto in due corpi di fabbrica distinti con altezze variabili dai 3 ai 7 piani fuori terra, come meglio rappresentato nelle allegate tavole di progetto
 - 1.2 I parcheggi privati - in sede di progettazione afferente le successive istanze di costruzione degli interventi edilizi o segnalazioni certificate equipollenti -

saranno reperiti, ai sensi della L.122/89, nel sottosuolo delle aree private incluse quelle convenzionate a diritto di uso pubblico superficiale. Tale realizzazione non dovrà comunque in alcun modo diminuire la quantità di superficie drenante e filtrante totale corrispondente al 30% della ST, in applicazione del Regolamento di Igiene Regione Lombardia.

2. Tempistica: - L'Attuatore, in relazione agli artt. 9 e 46 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. si obbliga:
 - 2.1 alla stipula della presente convenzione entro max. 60 giorni dall'approvazione del Piano Attuativo;
 - 2.2 a presentare al Comune per l'approvazione le istanze per l'ottenimento dei titoli abilitativi di tutte le opere pubbliche previste, entro i 12 mesi successivi all'ottenimento del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi privati ;
 - 2.3 Prima del rilascio del titolo abilitativo privato, in relazione all'utilizzo degli incrementi di incentivazione urbanistica di cui art. 11.5 lr 12/05 l'Attuatore si impegna, ai sensi DGR Lombardia n. XI/3508 del 5 agosto 2020, a trascrivere nei registri immobiliari l'avvenuto utilizzo degli incrementi edificatori di cui in premessa;
 - 2.4 L'attuatore si impegna a presentare, contestualmente alla segnalazione certificata di agibilità, apposita relazione asseverata dal Direttore dei Lavori o da altro professionista abilitato, che dimostri il raggiungimento dei livelli prestazionali dichiarati.
3. L'inizio lavori delle opere pubbliche dovrà avvenire entro massimo 12 mesi dal rilascio dell'idoneo titolo abilitativo dello stesso.
4. Tutte le opere previste devono essere ultimate entro il termine massimo di 36 mesi dalla data di inizio dei lavori, fermo restando quanto indicato al successivo art. 15 .
5. Il collaudo 'opera pubblica' deve essere effettuato entro massimo 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare; in tal caso il termine è elevato a massimo 6 mesi.
6. In ogni caso tutti gli adempimenti e gli obblighi prescritti nella Convenzione devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 anni dalla sottoscrizione della presente convenzione

ART. 4 - CESSIONE DI AREE

1. L'Attuatore - in relazione agli artt. 9 e 46 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. - si obbliga:
 - 1.1 a cedere gratuitamente al Comune a titolo di standards:
 - l'area di mq 1.703,75 a parte dei mappali 80 e 83 del foglio 26,individuata da apposita simbologia ad esagoni nella planimetria allegata alla presente Convenzione come tav. 06-Destinazione dei Suoli
 - 1.2 ad asservire ad uso pubblico a favore del Comune a titolo di standards:

- l'area di mq 2.597,50 a parte dei mappali 80, 83 ed intero 203 del foglio 26, indicata a tratteggio obliquo su campo grigio nella planimetria allegata alla presente Convenzione come tav. 06-Destinazione dei Suoli

2. Alla formalizzazione degli impegni dietro semplice richiesta di una delle due parti come segue:

2.1 La cessione della proprietà delle aree come sopra indicata al punto 1.1, in forma gratuita a favore del Comune, avviene a tutti gli effetti con la stipula della presente Convenzione. Il possesso delle aree in cessione sopra indicate sarà trasferito al Comune una volta collaudate favorevolmente le opere che l'Attuatore è obbligato ad eseguire sulle aree medesime.

2.2 L'asservimento ad uso pubblico delle aree come sopra indicate al punto 1.2 si perfezionerà una volta collaudate favorevolmente le opere che l'Attuatore si obbliga ad eseguire sulle aree medesime e comunque dopo la stipula dell'atto di cui al punto 3.

3. Per assolvere a quanto stabilito ai punti precedenti del presente articolo, le parti si obbligano reciprocamente, una volta effettuati i necessari frazionamenti catastali, a stipulare idoneo atto di identificazione catastale delle aree per quanto stabilito al punto 1.1 e di asservimento ad uso pubblico per quanto stabilito al punto 1.2, il tutto a cura e spese dell'Attuatore. Tale adempimento dovrà essere effettuato entro un mese dal positivo collaudo delle opere sulle stesse eseguite.

4. L'Attuatore garantisce che, al momento della stipula dell'atto di cui al punto precedente, le aree da cedere saranno di sua piena proprietà e nella sua esclusiva disponibilità e che le medesime saranno libere da pesi, ipoteche, servitù, oneri e trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo e natura.

Tali aree non dovranno presentare contaminazione di inquinanti superiori alla normativa vigente, resta pertanto inteso che prima della cessione al comune saranno sottoposte ad indagine Ambientale preliminare per la verifica della qualità del suolo.

5. Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. e art. 7 delle NdA del PdS, nonché art. 7.2 delle norme di attuazione del documento di Piano, le aree a standards che competono al Piano Attuativo, dovute dall'Attuatore, da assunte:

Aree a standard residenziale	mq	11.164,45
Aree a standard terziario/Comm.	mq	121,50
Totale Aree a standards	mq	11.285,95

Totale aree a Standard urbanistico dovute	mq	11.285,95
--	-----------	------------------

di cui:

Aree a servizi individuate Ambito AT-02	mq	4.301,25
--	-----------	-----------------

Come esplicitato nella sottostante tabella

Superficie Lorda complessiva di progetto di AT-02 di cui destinazione	mq.	7885,02
--	-----	---------

Residenziale	mq.	7735,02	pari al	98,10%	
Terziario commerciale	mq.	150	pari al	1,90%	
Determinazione dello standard urbanistico ex art. 7 del PdS					mq
da indice	mq/mq.	0,3	mq.	3033	
di cui					
Residenziale	mq.	2975,3	per	81,00%	2.410,0
Terziario commerciale	mq.	57,7	per	81,00%	46,74
da indice	mq/mq.	0,35	mq.	3538,5	
di cui					
Residenziale	mq.	3471,19	per	162,00%	5623,32
Terziario commerciale	mq.	67,31	per	81,00%	54,52
a saturazione SL			mq.	1313,52	
di cui					
Residenziale	mq.	1288,53	per	243,00%	3131,13
Terziario commerciale	mq.	24,99	per	81,00%	20,24
Totale generale aree per standard urbanistico dovute mq.					11285,95

6. Ai fini dell'attuazione delle previsioni del P.G.T. vigente, la scheda di AT_02 del Documento di Piano prescrive la cessione o il convenzionamento di aree a standards da reperire all'interno del Piano Attuativo pari a una superficie di mq 4.016,00.

Il Piano Attuativo regolato dalla presente convenzione prevede una maggiore superficie di aree da cedere o convenzionare al suo interno, complessivamente pari a mq 4.301,25 , ritenendo con ciò assoluta la prescrizione di PGT.

Tale superficie viene dedotta dalle aree a standards dovute di cui al punto 5. La rimanente quota di aree da monetizzare, ai sensi dall'art. 46 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., è così quantificata: mq **11.285,95**-mq 4.301,25= mq 6.984,70 rapportato ad un valore di monetizzazione determinato ai sensi della DGC 559/2012 in €/mq 129,50

genera l'importo complessivo della monetizzazione pari a: mq 6.984,70 x 129,50 €/mq. = **€ 904.518,65**

diconsi Euro novecentoquattromilacinquecentodiciotto/65

L'attuatore consegna, contestualmente alla firma della presente, ricevuta di avvenuto bonifico sulla banca beneficiaria della Tesoreria Comunale attestante il pagamento della cifra di **€ 904.518,65 €**.

ART.5 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INTERVENTI DI BONIFICA - ACCORDI SULLE DISTANZE

1. Le opere di urbanizzazione saranno eseguite in conformità della normativa vigente dall'Attuatore a scomputo degli oneri di urbanizzazione ed a compensazione delle aree per standards monetizzate e non cedute tutti al netto delle riduzioni ammesse per legge, e sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico comunale.
2. Alle opere di urbanizzazione previste si applicano i disposti di cui all'art. 16 comma 2 e comma 2bis del DPR 380/2001, nonché delle vigenti norme del D.LGS 36 del 2023 per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo degli oneri.
3. Fanno eccezione le opere da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari, o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla Parte Terza del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 36 del 2023 e s.m.i. Tali opere sono eseguite dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico dell'Attuatore.
4. Le spese tecniche per la redazione del Piano Attuativo e dei relativi allegati, per i frazionamenti, per la progettazione (progetto di fattibilità tecnica - economica, ed esecutivo) la direzione lavori e le attività tecniche / professionali necessarie all'esecuzione dei lavori e funzionali al collaudo delle opere (Coordinamento sicurezza, RUP se previsto, allacciamenti, ecc.) sono a carico dell'Attuatore, o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
5. Qualora emergesse la necessità di eseguire interventi di bonifica e ripristino ambientale, in considerazione di quanto riportato al punto successivo l'Attuatore si impegna a provvedere a propria cura e spese in qualità di soggetto non responsabile dell'inquinamento, senza ulteriore possibilità di scomputo dall'ammontare degli oneri di urbanizzazione, alla esecuzione di tali interventi secondo le modalità e le procedure precisate dal Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152.
6. Si dà atto che sulle aree di cui alla **Lettera A1 ed A2** sono già state condotte le analisi sulla salubrità dei suoli con esito favorevole: A tal fine si allegano, come "elaborato G", alla presente e per entrambe le aree, comunicazioni di ARPA relative alla dichiarata salubrità dei suoli per la funzione residenziale.
7. La progettazione riferita al presente Piano Attuativo, compresa quella relativa alle opere di urbanizzazione, dovrà rispettare quanto previsto dal Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 e s.m.i. in merito all'invarianza idraulica e idrogeologica.
8. Con la sottoscrizione della presente Convenzione si dà atto che l'edificazione di cui al presente Piano Attuativo verrà sviluppata garantendo le distanze (dai confini, dalle strade e/o spazi pubblici e dall'edificato esistente) riportate nella tav. 05 - PLANIMETRIA DI PROGETTO. Per tutto quanto ivi non espressamente normato e in linea generale, per quanto riguarda le deroghe morfologiche ammesse, il P.A. si avvale delle norme afferenti la categoria di intervento della ristrutturazione urbanistica come definita all'art. 3.1.e del DPR 380/2001, nonché di quanto espressamente introdotto dall'art. 11.5 LR 12/05 e DGR di attuazione, norme viste e richiamate.
9. Poiché questo ambito territoriale negli obiettivi programmatici di PGT-dP è

destinato a diventare - sia per localizzazione che per funzioni insediate - un'area strategica di aggregazione urbana che integra le funzioni scolastiche già insediate, l'Attuatore si impegna a promuovere la sicurezza e il controllo del territorio in modo sinergico con gli organismi pubblici deputati a tale scopo. L'Attuatore pertanto, in riferimento alle opere pubbliche o asservite ad uso pubblico, predispone un impianto di videosorveglianza dei luoghi, collegato con le centrali operative pubbliche, da realizzarsi in accordo e secondo le indicazioni degli uffici comunali di relativa competenza; in dipendenza di ciò il Comune con la sottoscrizione della presente si impegna alla costante sorveglianza ed alla persecuzione degli autori di atti vandalici.

10. L'Attuatore è obbligato, anche per il tramite della Pubblica Amministrazione, ad acquisire la certificazione antimafia di tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici prima del loro ingresso in cantiere, sanzionando con la risoluzione contrattuale l'accertata presenza in cantiere di imprese non in regola con la normativa antimafia, così come previsto dall'art. 22 del "Codice etico" del Comune di Monza approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 29 novembre 2012. L'acquisizione della certificazione antimafia dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune.

11. L'Attuatore e suoi aventi causa aderiscono inoltre ai contenuti dell'art. 17 del citato "Codice etico".

12. Le Parti convengono che, ove l'Attuatore, motivando congruamente, non fosse in grado di adempiere alle obbligazioni assunte con la presente convenzione nei termini e alle condizioni prescritti, a causa di eventi astrattamente ascrivibili alla categoria della causa di forza maggiore, potendo sostanzialmente in circostanze imprevedibili ed estranee al controllo degli appaltatori, si applica la disciplina della sospensione temporanea delle prestazioni divenute impossibili, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 36 del 2023 nonché, in quanto compatibile, la delibera ANAC n. 227 del 17 maggio 2022, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, al fine di consentire una possibile rinegoziazione delle condizioni contrattuali e, dunque a preservare il rapporto negoziale, in luogo della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Eventuali modifiche alla presente convenzione derivanti dall'applicazione della suddetta delibera 227/2022 saranno apportate con atto modificativo integrativo stipulato approvato con delibera della Giunta comunale.

ART. 6 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DOVUTO

Gli importi dovuti per l'attuazione del P.A. sono calcolati in applicazione delle disposizioni riportate nella l.r. 12/05 e s.m.i. in particolare agli artt. 11.5, 43.2 quater e quinqes, nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 9 Marzo 2023 "Aggiornamento del Contributo di Costruzione e definizione delle Riduzioni/Maggiorazioni applicabili" nonché a quanto previsto nella D.G.R. n.XI/3509/2020 per le riduzioni non ricomprese nella tabella C della citata DCC 18/2023

Gli importi sono così determinati:

6.a - ONERI URBANIZZAZIONE: Gli importi sono calcolati in base alla tabella A oneri di urbanizzazione per interventi di nuova costruzione, mentre per i negozi di vicinato verrà utilizzata la tabella B della citata delibera;

richiamato il punto g) delle premesse per le superfici di riferimento - gli oneri sono così ripartiti:

SL residenziale: da PGT mq 6.445,85 + premialità ex art. 11.5 L.R. 12/2005 pari al 20% di Indice Territoriale mq 1.289,17 = mq 7.735,02

SL comm./terz.: da PGT mq 125,00 + premialità ex art. 11.5 L.R. 12/2005 pari al 20% di Indice Territoriale mq 25 = mq 150,00

SL commerciale per esercizi di vicinato = mq 650,00

6.a1 - oneri di urbanizzazione primaria : come risultanti dall'applicazione delle tariffe vigenti al netto delle riduzioni ammesse per legge:

Volume residenziale (h3,30)	mc.	25.525,57	€/mc.	29,35	€ 749.175,36
Superficie terziario Commerciale	mq.	150,00	€/mq.	157,96	€ 23.694,00
Superficie per Esercizi di vicinato	mq.	650,00	€/mq.	18,95	€ 12.317,50
			totale		€ 785.186,86

6.a2 - oneri di urbanizzazione secondaria : come risultanti dall'applicazione delle tariffe vigenti al netto delle riduzioni ammesse per legge:

Volume residenziale (h3,30)	mc.	25.525,57	€/mc.	45,42	€ 1.159.371,21
Superficie terziario Commerciale	mq.	150,00	€/mq.	107,24	€ 16.086,00
Superficie per Esercizi di vicinato	mq.	650,00	€/mq.	12,87	€ 8.365,50
			totale		€ 1.183.822,71

Il totale complessivo degli oneri di urbanizzazione risulta pari ad €. **1.969.009,57** di cui Euro unmilionenovecentosessantanovemilanove/57 di cui €. 1.948.326,57 derivanti dalla applicazione della citata tabella A ed €. 20.683,00 derivanti dalla applicazione della tabella B

6.a3 - contributo commisurato al costo di costruzione: Gli importi dovuti per l'attuazione del P.A. da applicarsi a titolo di contributo commisurato al costo di costruzione verranno calcolati in maniera analitica al momento della presentazione delle relative Istanze di P.d.C. e/o al perfezionamento delle S.C.I.A. applicando quanto previsto dall'art. 48.6 L.R. 12/2005.

6.b - Ai sensi art.43.2 quater L.R. 12/2005 e s.m.i per gli interventi di ristrutturazione urbanistica il Contributo di Costruzione (oneri primaria e secondaria e costo di costruzione) viene ridotto del 50%.

Ai sensi del combinato disposto dall'art.43 comma 2 quinquies LR 12/2005, DGR n.XI/3509/2020, e DCC 18/2023 gli oneri di urbanizzazione primaria e secondari vengono ridotti ulteriormente del 20%, mentre il Costo di Costruzione verrà ridotto ulteriormente del 30%, le riduzioni qui previste verranno applicate in

sede di rilascio del PDC previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla DGR n.XI/3509/2020 precitata.

Per quanto sopra disposto gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria vengono così rideterminati:

Urbanizzazioni primaria e secondaria € .1.948.326,57*(1-50%)*(1-20%)= 779.330,62+ € . 20.683,00= € **800.013,63**

ART. 7 - ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE A SCOMPUTO/COMPENSAZIONE CON MONETIZZAZIONE DI STANDARDS

1. L'Attuatore si obbliga a realizzare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione , le opere pubbliche e/o asservite all'uso pubblico individuate nella allegata tav. 09-Individuazione Opere di Urbanizzazione e Stato di Confronto ove le stesse sono individuate con campitura color azzurro e sigla 1A, 1E, 2B, 2C, 3A e 5 per le opere di urbanizzazione primaria funzionale all'intervento; campitura color giallo chiaro e sigla 1B per le opere di urbanizzazione primaria; campitura color verde chiaro e sigla 2A e 2E per le opere di urbanizzazione secondaria realizzate su aree pubbliche, in cessione a proprietà pubblica o da asservire ad uso pubblico, tali opere sono qui di seguito richiamate :

1A - Allargamento della via Verità	€ .95.093,35
1E - Parcheggio in linea e verde lungo via Milazzo (area in cessione)	€ .25.300,55
2A - Giardino pubblico a margine del canale Villoresi	€ .228.888,09
2C - Parcheggio via Milazzo nella porzione in cessione (50%)	€ .40.249,97
2E - Nuova sistemazione dei parcheggi Schiaffino	€ . 55.243,66
3A - Formazione di piazza pubblica	€ . 296.986,67
4 - Spostamento edicola	€ . 7.411,96
5 - Nuova Cabina ente erogatore energia elettrica	€ . 50.397,85
per un totale complessivo pari ad € . 799.572,10	

Il tutto come meglio descritto e quantificato nel CME "computo metrico estimativo", relativo al progetto di fattibilità tecnica economica, allegato alla presente come "Elaborato C"

2. I corrispettivi dovuti quale parte del contributo di costruzione di cui all'art.6.c.1 per oneri di urbanizzazione concorreranno all'esecuzione delle opere pubbliche in progetto, illustrate negli allegati alla presente convenzione ed individuate nel relativo CME alle voci 1A, 1E, 2A, 2C-parte, 2E, 3A, 4 e 5, a totale copertura del fabbisogno generato dalle funzioni del P.A.

3. Gli importi menzionati sono sempre da intendersi escluso Iva e spese tecniche al netto degli oneri della sicurezza;

4. Come previsto dal comma 2 del presente articolo, gli importi derivanti dalla determinazione del contributo di costruzione, nella parte individuata all'art. 6.c.1, concorreranno alla compensazione dei costi per l'esecuzione di opere o attrezzature pubbliche fino alla concorrenza dell'importo sopra indicato; Per quanto non qui regolato si applicherà quanto prescritto dal DLGS 36 del 31/03/2023

ART. 8 - ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE AGGIUNTIVE

1. L'Attuatore si obbliga a realizzare le Opere di Urbanizzazione su aree asservite ad uso pubblico ed individuate con campitura colore arancio e sigle 1C, 1D, 2C e 2D nella tavola 09-Individuazione Opere di Urbanizzazione e Stato di Confronto e di seguito richiamate:

1C - Riqualficazione via Milazzo	€. 78.614,76
1D - Svincolo via Milazzo	€. 24.460,14
2C - Parcheggio via Milazzo nella porzione in asservimento (50%)	€. 40.249,97
2D- Parcheggio via Milazzo lato EST	€. 58.254,07
1B - Nuova sistemazione di tratto della via Manara	€.289.160,10
2B - Raccordo piazza pubblica/via Manara	€. 282.644,71
per un totale complessivo pari ad €. 773.383,75	

così come descritte e quantificate nel CME "computo metrico estimativo", relativo al progetto di fattibilità tecnica economica, ove le stesse sono individuate con le sigle sopra riportate

Il costo delle opere sopra descritte somma ad €.773.383,75 cifra che l'attuatore mette a disposizione, oltre quanto dovuto per Contributo di Costruzione e Monetizzazione Standard.

2. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'attuatore si obbliga a presentare il progetto delle opere di cui al presente articolo entro 24 mesi dalla validazione dei titoli abilitativi delle opere private ed iniziare i lavori entro un anno dall'ottenimento del relativo titolo abilitativo e comunque entro un mese dalla fine lavori dichiarata di tutte opere private

3. Si dà atto che qualora a seguito della esecuzione delle opere dovessero riscontrarsi dei risparmi rispetto all'importo dei lavori previsti dalla presente Convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione aggiuntive, su detto importo il Comune nulla avrà da pretendere

ART. 9 - ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE - REQUISITI MINIMI DEI SERVIZI

1. La potenzialità minima dei servizi verrà definita con gli enti fornitori in base alle caratteristiche dimensionali dell'intervento ed in base al numero degli utenti previsti. Ogni maggiore richiesta che si rendesse necessaria nel futuro è comunque a carico dell'Attuatore o dei singoli utilizzatori, comunque estranea alle obbligazioni del Comune.

2. Tutte le opere relative a servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla "Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo" impartita dal Ministero dei Lavori Pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999).
3. Tutte le opere le cui installazioni comportino l'emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino alcun inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia e alle istruzioni del Ministero dell'ambiente e degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria.
4. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui alla parte Terza, sezione II, titolo III, capi III e IV e allegato 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nonché altre norme da questo richiamate.

ART.10 - VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELLE OPERE

1. All'Ufficio Tecnico comunale spetta la vigilanza durante l'esecuzione dei lavori, nonché il potere di impartire prescrizioni e direttive, vincolanti per l'operatore, che non siano in contrasto con i titoli abilitativi e/o con la presente convenzione e i documenti allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; fermo restando che detta vigilanza e detto potere non costituiscono assunzione di direzione dei lavori da parte dell'Ufficio Tecnico comunale e che tutte le inerenti responsabilità restano a carico dell'Attuatore e dei Tecnici da essa incaricati.
2. L'esecuzione di ogni opera sulle strade e/o sulle aree pubbliche, compreso l'interramento delle canalizzazioni, potrà essere eseguita soltanto dopo nulla-osta dell'Ufficio Tecnico comunale e presa in carico delle aree da parte dell'esecutore.

ART.11 - TARIFFE APPLICATE

1. Tutti gli oneri e le monetizzazioni, di cui agli artt. 4 e 6 della presente Convenzione, dovranno essere adeguati alle eventuali nuove tariffe qualora la richiesta del titolo abilitativo avvenga dopo 36 mesi dall'approvazione del Piano di Attuativo ai sensi dell'art. 38 (comma 7 bis) della L.R. n. 12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i..
2. Le Somme dovute commisurate al costo di costruzione di cui all'art. 6.c.2 della presente Convenzione dovranno essere corrisposte al Comune nei modi e nelle forme di legge.
3. Nel caso di ultimazione dei lavori prima delle scadenze indicate, il versamento a saldo dovrà essere effettuato entro la data di ultimazione dei lavori.

ART.12 - GARANZIA FIDEJUSSORIA

1. L'Attuatore, in base al disposto del paragrafo 4, 5° comma, dell'art. 8 Legge 6 agosto 1967 n. 765, e a garanzia dell'esatta e piena esecuzione degli obblighi assunti in base alla presente Convenzione,

1.1 a garanzia delle opere di urbanizzazione come determinate da art.7 presta fidejussione bancaria (o polizza di primaria Compagnia di Assicurazioni), il cui importo risulta così determinato:

1A - Allargamento della via Verità	€.95.093,35
1E - Parcheggio in linea e verde lungo via Milazzo (area in cessione)	€.25.300,55
2A - Giardino pubblico a margine del canale Villoresi	€.228.888,09
2C - Parcheggio via Milazzo nella porzione in cessione (50%)	€.40.249,97
2E - Nuova sistemazione dei parcheggi Schiaffino	€. 55.243,66
3A - Formazione di piazza pubblica	€. 296.986,67
4 - Spostamento edicola	€. 7.411,96
5 - Nuova Cabina ente erogatore energia elettrica	€. 50.397,85

Per un totale di €.799.572,10 oltre al 25% circa per spese tecniche ed IVA pari un totale complessivo di €.999.465,13 arrotondato a €. 999.500,00

1.2 a garanzia delle opere di urbanizzazione aggiuntive come determinate da art.8 presta fidejussione bancaria (o polizza di primaria Compagnia di Assicurazioni), il cui importo risulta così determinato:

1C - Riqualficazione via Milazzo	€. 78.614,76
1D - Svincolo via Milazzo	€. 24.460,14
2C - Parcheggio via Milazzo nella porzione in asservimento (50%)	€. 40.249,97
2D- Parcheggio via Milazzo lato EST	€. 58.254,07
1B - Nuova sistemazione di tratto della via Manara	€.289.160,10
2B - Raccordo piazza pubblica/via Manara	€. 282.644,71

Per un totale di €. 773.383,75 oltre al 25% circa per spese tecniche ed IVA pari un totale complessivo di €. 966.729,69 arrotondato ad €. 966.800,00

2. L'Attuatore potrà richiedere una riduzione dell'importo delle garanzie di cui al presente articolo, che il Comune si impegna ad accettare, man mano che interverranno i collaudi favorevoli delle opere di cui agli artt.15 e 16 della presente Convenzione e/o ad avvenuta cessione delle aree di cui all'art. 4.1

3. La garanzia è prestata con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'art. 1944, secondo comma del Codice Civile, nonché con la rinuncia espressa dell'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del Codice Civile. In ogni caso i proponenti sono obbligati in solido sia tra di loro che con i fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora con solo rilievo dell'inadempimento.

4. La garanzia dovrà essere conforme alla normativa in materia di cauzione prevista dalla legislazione sui Contratti Pubblici (art. 103, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016). Nel caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione, si applicheranno le medesime sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, fatta salva la possibilità di esecuzione

delle opere d'ufficio da parte del Comune. Le penali per ritardo sono quantificate in misura intermedia tra il massimo e il minimo previsti dalla suddetta normativa.

ART.13 - TERMINI DELLA STIPULA

1. La stipula in atto pubblico della presente Convenzione avverrà entro il termine massimo di 60 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del Piano Attuativo.

ART.14 - VARIANTI

1. Potranno essere consentite all'Attuatore, in fase di esecuzione e senza necessità di approvazione di preventiva variante al Piano Attuativo, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione del Piano Attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, ai sensi dell'art. 14 comma 12 della L.R. n. 12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i. In particolare è sin d'ora ammessa una traslazione di volumi tra edificio 1 ed edificio 2 pur nel mantenimento della volumetria massima concessa dal piano.

ART.15 - COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE

1. Ultimate, anche per lotti funzionalmente autonomi, le opere di urbanizzazione ed ogni altro tipo di adempimento edificatorio, l'Attuatore presenta al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione che per le sole opere di urbanizzazione primaria funzionali agli edifici dovrà essere depositata entro la data di presentazione SCIA di agibilità degli edifici; Le restanti opere dovranno essere completate entro 18 mesi dalla dichiarazione di agibilità finale di tutti gli edifici.

2. Le opere saranno collaudate con *collaudo finale* da redigersi a cura di un Tecnico indicato dal Comune e a spese dell'Attuatore entro 3 mesi dalla dichiarazione di fine dei lavori, salvo i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per cui il termine è elevato a massimo 6 mesi a tal fine le parti si riservano la facoltà di chiedere la nomina del collaudatore in corso d'opera, con oneri a carico dell'Attuatore.

ART.16 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

1. La manutenzione e la conservazione delle opere di urbanizzazione e delle relative aree, ancorché già cedute formalmente al Comune o in asservimento, restano a carico dell'Attuatore sino all'approvazione del collaudo finale.

2. Dall'approvazione del collaudo finale, rimane comunque a carico

dell'Attuatore, e successivamente degli aventi causa a qualsiasi titolo in forza di atto pubblico, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto quanto eseguito sulle aree asservite all'uso pubblico, mentre la pulizia delle stesse sarà a carico del Comune. Al fine di agevolare le operazioni di pulizia l'Attuatore si impegna a rendere accessibile ogni parte dell'area agli usuali mezzi e attrezzature idonei allo scopo.

3. L'uso pubblico delle aree asservite e delle relative opere, con particolare attenzione agli orari di apertura e chiusura, saranno successivamente regolamentati e normati dagli Uffici comunali competenti di concerto con l'Attuatore. Se la regolamentazione dovesse comportare variante alle opere descritte negli allegati alla presente convenzione, i costi per le eventuali opere aggiuntive saranno posti in carico al Comune.

ART. 17 - SOLUZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente Convenzione, che non si siano potute definire in via amministrativa, l'autorità giudiziaria competente è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede Milano.

ART. 18 - SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente Convenzione saranno a totale carico dell'Attuatore; all'uopo vengono richieste le agevolazioni fiscali di cui alla Legge 28 giugno 1943 n. 666 e 28 gennaio 1977 n. 10, oltre all'applicazione di eventuali ulteriori successivi trattamenti più favorevoli.

ART. 19 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

1. L'Attuatore dichiara esplicitamente la rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse ad essa competere in dipendenza della presente Convenzione e all'uopo solleva il Signor Conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.

2. Le parti interessate autorizzano il Signor Conservatore dei registri immobiliari a trascrivere l'atto affinché siano note a terzi le obbligazioni assunte, con sollievo dello stesso Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto sono state fatte in esecuzione del Piano di Governo del Territorio.

ART. 20 - LEGGI E REGOLAMENTI

1. Per quanto contenuto nella presente Convenzione si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti, sia generali che locali, in vigore ed in particolare alla Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, al DPR 6 giugno 2001, n. 380 e quanto già citato in premessa.

2. Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o

giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Via della Conciliazione, 10	00193	Roma	Recupero Luigi

Letto, approvato e sottoscritto, lì _____

L'Attuatore _____

Ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del Codice Civile le Parti contraenti dichiarano di accettare espressamente l'art. 17 "Soluzioni di eventuali controversie".

Letto, approvato e sottoscritto, lì _____

L'Attuatore _____